

proposta:	16037
numero:	113
data:	12/06/2020

Servizio / Settore: **SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI**

ATTO MONOCRATICO DEL SINDACO

Nr. 113 DEL 12/06/2020

OGGETTO:	DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RIAPERTURA DEL MERCATINO STORICO CON HOBBISTI DI MIRANDOLA
-----------------	---

IL SINDACO

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19, fino a tutto il 31/07/2020;

Preso atto altresì dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento:

- al DPCM 17 maggio 2020 che prevede all'art.1 lettera dd) *“le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11”*;
- all'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020, che al punto 4 stabilisce che a decorrere dal 18 maggio 2020 è consentita l'attività di commercio su aree pubbliche nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale per mercati, fiere, mercatini degli hobbisti, posteggi isolati e commercio in forma itinerante;

Preso atto quindi che la Regione Emilia Romagna ha ritenuto di demandare ai comuni l'individuazione delle modalità organizzative più adeguate per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, in considerazione degli elementi di contesto urbano, logistico e ambientale in cui si svolge questa attività, al fine di garantire il rispetto delle misure previste dall'apposito protocollo al fine di mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19;

Tenuto conto che nel Comune di Mirandola si svolge con cadenza mensile, e precisamente la seconda domenica di ogni mese, il *“Mercatino storico con hobbisti di Mirandola”* istituito con delibera del Consiglio Comunale n. 138 del 15/11/2019, ai sensi del comma 8 dell'articolo 7-bis (*“Hobbisti”*) della L.R. n.12/1999, così come modificata con L.R. n. 4/2013:

Verificato che il Comune di Mirandola, dapprima con atto Rep. n. 29262 del 12/05/2015 per le annualità 2015-2016-2017 e successivamente con atto Rep. n. 29943 del 22/01/2018 per le annualità 2018-2019-2020, ha affidato alla ditta *“L'Accento srl”* (C.F. 01783330382) l'appalto dei servizi di gestione di iniziative e manifestazioni culturali tra cui rientra il mercatino storico degli hobbisti, secondo le modalità e le condizioni del relativo Capitolato;

Ritenuti sussistenti i presupposti, in applicazione delle norme citate, per la ripresa dell'attività del mercatino storico con hobbisti di Mirandola, dando attuazione, al *“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna”*;

Ritenuto opportuno, in applicazione a quanto stabilito dall'Ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17/05/2020, adottare gli opportuni criteri e misure per assicurare il rispetto del citato protocollo nello svolgimento dei mercati di Mirandola durante il periodo di emergenza per contrastare il diffondersi della diffusione del virus SARS CoV-2;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



Tenuto conto che, durante lo svolgimento anche del “Mercatino storico con hobbisti di Mirandola”, la Polizia Locale è normalmente presente e quindi può verificare il rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza;

Visto lo Statuto Comunale l'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

A – la riapertura **a partire dal 14 giugno 2020** del “mercato storico con hobbisti di Mirandola”, nel rispetto delle seguenti misure attuative, predisposte con riferimento alle varie disposizioni dei protocolli citati:

1) Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale

Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico

L'area del mercatino deve coincidere con quella del mercato settimanale del sabato, ad esclusione di Via Battisti, piazza Matteotti e piazza Marelli.

La ricollocazione dei posteggi nell'area del mercatino deve coincidere con quella adottata per il mercato settimanale del sabato salvo che in Piazza Marconi dove è possibile collocare una fila di posteggi anche sul lato nord della piazza. In piazza Costituente i posteggi devono essere addossati alle aiuole; nelle altre vie devono essere addossati ai marciapiedi, che devono però essere sempre lasciati completamente sgombri.

2) Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro:

Obbligo di allestire l'esposizione dei prodotti in modo che il pubblico possa accedervi soltanto sul fronte del posteggio e non lateralmente rispetto al posteggio stesso.

3) Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili

L'area mercatale è transennata ai varchi di accesso a cura della affidataria ed è presidiata da apposito personale della ditta incaricata in modo da poter regolamentare e scaglionare l'accesso nel caso l'afflusso del pubblico fosse tale da non garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro delle persone presenti nell'area del mercatino.

4) Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti

Tutti coloro che partecipano al mercatino, compreso tutto il personale che effettua operazioni di vendita, devono essere dotati di mascherina ed utilizzarla per tutta la durata del mercatino, comprese le operazioni di carico e scarico.

Gli utenti per accedere all'area del mercatino devono indossare la mascherina; il Comune, le fornisce alla ditta affidataria che provvederà a consegnarla a coloro che ne fossero sprovvisti.

5) Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento

Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

Tutti i posteggi devono essere dotati di almeno un dispenser per la disinfezione delle mani da mettere a disposizione della clientela in posizione ben visibile, e vicina al luogo in cui si effettuano le operazioni di pagamento.

E' obbligatorio disinfettare le mani prima e dopo aver toccato la merce, anche nel caso si indossino guanti monouso.

6) Posizionamento di segnaletica nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;

Informazioni alla clientela sulle disposizioni vigenti mediante l'affissione di cartelli in posizione ben visibile all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili delle aree



mercatali: posizionamento di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti e per garantire il distanziamento

A tutti i commercianti e/o hobbisti che partecipano al mercato sono consegnati cartelli informativi con testo in lingua italiana ed inglese sui comportamenti da tenere nell'area mercatale. I cartelli devono essere esposti nell'ambito di ogni posteggio in posizione ben visibile.

B - Gli operatori devono, comunque, rispettare le altre misure previste dai citati protocolli a carico dei titolari di posteggio:

- 1) pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato;
- 2) uso dei guanti che può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- 3) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche dagli altri operatori ed anche nelle operazioni di carico e scarico.

C - Oltre a quanto previsto dai citati Protocolli, al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia dovuta al virus COVID-19 si ritiene anche di:

- 1) sospendere la vendita di abbigliamento, accessori d'abbigliamento (borsette, cappelli, cinture ecc.) calzature e pneumatici usati;
- 2) vietare l'utilizzo a fini espositivi delle strutture pubbliche o private di arredo (quali cartelli stradali, ai pali della pubblica illuminazione, fioriere, panchine ecc.) o di delimitazione delle aree e dei cantieri;
- 3) vietare il posizionamento della merce esposta e posta in vendita al suolo o ad un'altezza inferiore a cm 30 dal suolo, salvo i mobili e le merci ingombranti non immediatamente amovibili;
- 4) vietare il commercio itinerante nell'area in cui svolge il mercatino storico degli hobbisti di Mirandola e in un raggio di m. 500 dalla stessa. La distanza si misura in base al percorso pedonale più breve.

D – Di demandare al competente organo gestionale l'adozione di eventuali, ulteriori provvedimenti per garantire il distanziamento sociale nelle aree mercatali durante le operazioni di vendita e per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19.

E – In caso di violazione a quanto disposto dalla presente ordinanza, si applicano le sanzioni e le procedure previste dall'art. 4 del D.L. 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo decreto legge, come richiamate dall'art. 2 del D.L.33/2020. A tal fine l'autorità competente è il Sindaco.

F – Di stabilire che il presente atto ha valenza i per tutto il periodo di emergenza stabilito ai fini del contrasto al diffondersi della diffusione del virus SARS CoV-2, nonché per i 15 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione di tale stato di emergenza, salvo eventuale revoca o modifica anticipata.

IL PRESENTE ATTO È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

La Polizia Municipale, con l'ausilio delle altre Forze di Polizia, è incaricata di verificare l'esecuzione del presente atto.

Si trasmette copia della presente ordinanza agli Assessori, al Segretario ed ai dirigenti del Comune di Mirandola, all'Ausl – Dipartimento Salute Pubblica di Modena, alla Prefettura di Modena, all'Agenzia Regionale per la Protezione Civile e la Sicurezza Territoriale di Bologna, alla Regione Emilia Romagna, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola, alla Tenenza di Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



Finanza di Mirandola, alla stazione dei Carabinieri di Mirandola, alla stazione della Polizia Stradale di Mirandola ed al Comando della Polizia Locale dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, per quanto di rispettiva competenza.

Si dispone altresì la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, oltre alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente.

**IL SINDACO
AVV. ALBERTO GRECO**

*(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti.
D.Lgs 82/2005)*